



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

N.R.G. 3/2023

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 agosto 2023, la Corte di Appello Federale, riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente della Corte di Appello Federale, composto da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente
Avv. Michele Girardi	Componente supplente, relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

nel ricorso ex art. 34, comma 5, del Regolamento di Giustizia UITA presentato a mezzo posta raccomandata in data 13/18 luglio 2023 dal sig. Francesco Tommasi, ed avente ad oggetto lo *«svolgimento delle elezioni per il rinnovo di consiglio direttivo, revisore dei conti, proboviro e rappresentante degli atleti, svoltesi lo scorso 08-09/07/2023 presso il tiro a segno nazionale, sezione di Lecce»*.

FATTO

1.

Con atto ricevuto dalla Unione Italiana Tiro a Segno in data 18 luglio 2023, il sig. Tommasi ha presentato un ricorso avente ad oggetto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche all'interno della Sezione TSN di Lecce.

Con il proprio ricorso il sig. Tommasi ha lamentato la circostanza che *«le schede elettorali risultavano inadeguate, se non irregolari, in quanto i nomi dei singoli candidati erano prestampati sulla scheda elettorale, mentre, nell'esprimere la propria preferenza, il votante avrebbe dovuto avere la possibilità di scrivere, in proprio pugno e per esteso, il nome del candidato favorito»*.

Per altro aspetto, poi, il sig. Tommasi ha lamentato nel corso della tornata elettorale la *«onnipresenza dell'attuale proboviro, De Bellis Riccardo, anch'egli candidato per il consiglio direttivo, in situazioni che esulavano dal suo ruolo, che dovrebbe essere imparziale e fuori dalle dinamiche gestionali e direttive»*.

Inoltre, il ricorrente ha contestato la decisione, assunta dalla Commissione Elettorale nel corso dello svolgimento delle votazioni, con la quale la stessa Commissione Elettorale ha impedito al sig. Tommasi, dopo aver votato personalmente in data 8 luglio 2023, di votare per delega il successivo 9 luglio 2023 nell'interesse del tesserato sig. Giorgio Fiorentini. Infatti, secondo quanto lamentato dal sig. Tommasi, *«l'articolo dello statuto in riferimento non nega in nessun punto la possibilità di esprimere il voto in delega in data differente dall'espressione del voto personale. È pertanto pacifico interpretare la norma a favore dell'avente diritto al voto, poiché non sussiste alcuna ragione di fatto o di diritto, e tantomeno statutaria, che sostenga il contrario. Il diritto al voto in delega del sig. Fiorentini Giorgio è stato, a mio parere, ingiustamente negato»*.

4.



In esito al ricorso presentato dal sig. Tommasi, il Presidente della Corte d'Appello Federale ha fissato per il giorno 27 luglio 2023 l'udienza di trattazione e discussione del procedimento in Camera di consiglio, con le modalità telematiche.

Così, all'udienza del 27 luglio 2023 si è svolta da remoto l'udienza di trattazione e discussione in Camera di consiglio. Terminata la Camera di consiglio, la Corte d'Appello Federale ha rinviato il procedimento all'udienza del 3 agosto 2023, ore 15.00 in Camera di consiglio.

MOTIVI

Il "ricorso" presentato dal sig. Tommasi non è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, deve essere rigettato.

Ad avviso del Collegio, infatti, il "ricorso" è improcedibile, nullo nonché inammissibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il Collegio osserva che contemporaneamente alla presentazione del "ricorso" il sig. Tommasi non ha corrisposto la quota prevista per l'accesso ai servizi di giustizia interna (il contributo di € 300,00).

La domanda, quindi, per questo aspetto non può che considerarsi e ritenersi improcedibile.

In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere procedibile la domanda, il "ricorso" comunque è da considerarsi nullo e inammissibile.

Infatti, ad avviso del Collegio, non si può non evidenziare come il "ricorso" presentato dal sig. Tommasi sia del tutto privo del c.d. *petitum*, ossia dell'oggetto della domanda rivolta all'Organo giudicante. Il *petitum*, invero, rappresenta uno degli elementi principali che caratterizzano e qualificano la domanda giudiziale.

In altri termini, ad una attenta lettura del "ricorso" in parola non emerge alcuna richiesta del ricorrente all'Autorità federale adita.

Da ciò non può che discendere la nullità del ricorso presentato dal sig. Tommasi; è unanime la giurisprudenza di legittimità nel considerare nulla una domanda giudiziale allorquando, come nel caso di specie, risulti «*assolutamente*» incerto l'oggetto dell'azione.

Insomma, il ricorrente non ha svolto alcuna domanda nei confronti dell'adita Autorità federale rispetto alle vicende dallo stesso lamentate con il proprio "ricorso"; quest'ultimo, infatti, ad avviso del Collegio, sembrerebbe rappresentare più una forma di segnalazione/lamentela fine a se stessa rivolta direttamente alla Unione Italiana Tiro a Segno.

Ad ogni buon conto, anche qualora si volesse considerare come tale il "ricorso" presentato dal sig. Tommasi, lo stesso comunque non potrebbe che essere dichiarato inammissibile per la semplice circostanza che l'atto è stato notificato esclusivamente alla Unione Italiana Tiro a Segno.

Infatti, secondo le regole proprie del processo amministrativo, il ricorso con il quale si intende proporre un'azione di annullamento deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, affinché quest'ultimo possa eventualmente prendere posizione rispetto all'azione promossa dal ricorrente.

Nel caso che ci riguarda, invece, il "ricorso" è stato notificato esclusivamente alla Unione Italiana Tiro a Segno, senza che il sig. Tommasi si sia preoccupato di rendere partecipe almeno uno degli altri candidati alle elezioni sezionali dell'8/9 luglio 2023 della propria iniziativa giudiziale.



Da ultimo, poi, il Collegio ritiene che l'eventuale "ricorso" presentato dal sig. Tommasi sia inammissibile anche in considerazione del fatto che il ricorrente non ha fornito la c.d. "prova di resistenza", ossia la prova che, in relazione alle "censure" dedotte, l'accoglimento del "ricorso" arrechierebbe una qualche utilità giuridicamente apprezzabile nella sfera del sig. Tommasi.

Insomma, anche a voler ritenere come tale il "ricorso" *de quo*, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto inidoneo a consentire il raggiungimento da parte del ricorrente del "bene della vita" (immaginiamo la vittoria delle elezioni sezionali) cui esso aspira.

Infatti, l'esito delle elezioni interne alla Sezione TSN di Lecce ha visto un netto divario tra le due compagini contendenti (59 voti contro i 17 voti della compagine del sig. Tommasi) con la conseguenza che, anche qualora fosse stato ammesso il ricorrente ad esprimere, per delega, il voto del sig. Fiorentini, il risultato non sarebbe cambiato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale rigetta il ricorso proposto dal sig. Francesco Tommasi.

Incarica la Segreteria di comunicare il contenuto della presente decisione direttamente al ricorrente, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS.

Roma, 3 agosto 2023

Il Presidente

f.to Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

f.to Avv. Gianfilippo Saglieni

Il Componente supplente relatore est.

f.to Avv. Michele Girardi